



# Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

## VERBALE DI RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022

\*\*\*\*\*

Addì mercoledì 31 agosto 2022, alle ore 16:00 presso la Prefettura di Perugia, in relazione allo svolgimento delle elezioni politiche del 25 settembre p.v. sono presenti i rappresentanti dei Partiti e dei Movimenti Politici partecipanti alla competizione elettorale, i rappresentanti dei Comuni della Provincia, i rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia così come risultanti dal foglio di presenza che si allega al presente atto affinché ne formi parte integrante (*Allegato n. 1*).

Scopo della riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario della Prefettura di Perugia Dott. Nicola De Stefano, è il raggiungimento di un accordo diretto ad assicurare che la propaganda elettorale per le suddette consultazioni si svolga nel rispetto delle vigenti disposizioni, garantendo parità di trattamento tra le forze politiche ed uniforme disciplina sul territorio.

Si procede quindi alla lettura del testo predisposto, sulla scorta di quanto già avvenuto in occasione di precedenti consultazioni elettorali.

### **A. PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA, QUOTIDIANI E PERIODICI**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e ss. mm. ii., in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si dà atto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 181 del 4 agosto 2022, è stato pubblicato il provvedimento del 2 agosto 2022 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022*" (*Allegato n. 2*).

I presenti prendono inoltre atto delle indicazioni fornite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed in particolare della delibera n. 299/22/CONS (*Allegato n. 3*) recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di





## *Prefettura di Perugia*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022.

### **B. LEGGE 13 OTTOBRE 2010, N. 175 (Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione)**

I presenti prendono atto di quanto disposto dalla legge n. 175/2010 in base alla quale, dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte in forza di provvedimenti definitivi alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

### **C. AUTORITÀ GARANTE PER LA PRIVACY - UTILIZZO A FINI DI PROPAGANDA ELETTORALE DEI DATI PERSONALI DEI CITTADINI**

Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati personali, i presenti si impegnano al rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la Privacy disponibili sul sito della *Authority* in parola.

### **D. PARTICOLARE DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE A PARTIRE DAL 30° GIORNO (VENERDÌ 26 AGOSTO 2022) ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE**

#### **Divieto di alcune forme di propaganda** (art. 6, L. 04/04/1956, n. 212)

Dal 30° giorno precedente a quello della votazione, e, quindi, da venerdì 26 agosto 2022, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore. Pur in assenza di tale obbligo, si conviene che gli organizzatori ne diano comunque comunicazione al Questore per le eventuali determinazioni di competenza.

#### **Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili**

Da venerdì 26 agosto 2022, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 130/1975 e salvo eventuali disposizioni ulteriormente restrittive da parte delle Amministrazioni Comunali. In particolare, ai sensi di detta normativa "l'uso dell'altoparlante su mezzi mobili è consentito soltanto per il



## *Prefettura di Perugia*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

*preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente". Si concorda inoltre che dalle 13.00 alle 16.00 non verrà effettuata pubblicità fonica elettorale.*

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Regolamento del Codice della Strada l'uso degli altoparlanti deve essere autorizzato dal Sindaco; nel caso in cui la pubblicità si svolga nel territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

I presenti prendono atto che la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla vigente legislazione e che la stessa deve essere effettuata senza interferire con eventuali riunioni o comizi di altre forze politiche.

### **E. COMIZI E AFFISSIONI**

Per quanto concerne le forme tradizionali di propaganda elettorale - principalmente comizi ed affissioni - i rappresentanti intervenuti alla riunione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia, convengono tra loro i seguenti ulteriori accordi al fine di garantire il regolare e democratico svolgimento della campagna elettorale.

#### **COMIZI**

##### **a) Aree utilizzabili**

I Sindaci dei Comuni, d'intesa con i rappresentanti delle Forze politiche che partecipano alla competizione elettorale, determineranno per i rispettivi ambiti comunali le aree pubbliche o aperte al pubblico utilizzabili per i comizi elettorali e, tra esse, quella (o quelle) che, per posizione di centralità e quindi di maggiore interesse, va qualificata come "piazza principale", soggetta a speciale disciplina (v. *infra*).

Dalle aree di cui trattasi vanno escluse le vie e le piazze pubbliche caratterizzate da intenso traffico veicolare, dalla vicinanza ad ospedali, case di cura, caserme, collegi, scuole e cimiteri.

In caso di indisponibilità delle aree sopra individuate, i Sindaci comunicheranno la circostanza alle forze politiche interessate, ai Commissariati di PS o ai Comandi Stazione Carabinieri, affinché le medesime forze politiche ne possano tenere conto nella programmazione dei rispettivi comizi elettorali.

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti (art. 19, comma, 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

**Per quanto riguarda il Comune di Perugia** si conviene fin d'ora di individuare, analogamente a quanto già concordato in occasione di precedenti consultazioni elettorali, quali "piazze principali" **Piazza IV Novembre, Piazza della Repubblica, Piazza del Bacio**. Si concorda di non utilizzare Piazza Italia in quanto caratterizzata da particolare intensità di



## *Prefettura di Perugia*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

traffico veicolare.

La prenotazione di Piazza IV Novembre comporta automaticamente la possibilità di utilizzazione alternativa della Sala dei Notari, se la stessa non è occupata per altre necessità (in alternativa alla sala dei Notari può essere richiesta la sala Sant'Anna o altri spazi che saranno resi disponibili dal Comune).

Non sarà consentito il contemporaneo svolgimento di comizi fra Piazza IV Novembre e Piazza della Repubblica. In tal caso la richiesta di utilizzare Piazza IV Novembre prevale sull'altra. Nelle suindicate piazze, l'Amministrazione Comunale valuterà l'eventuale concessione di autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico per finalità diverse dalla propaganda elettorale.

### **b) Preavviso**

Di ogni comizio indetto gli organizzatori daranno di volta in volta comunicazione, con anticipo congruo rispetto alla portata dell'evento e comunque con preavviso di almeno 24 ore, al Sindaco, nonché al Questore e/o alla Stazione dei Carabinieri competente prevedendo, altresì, idonee misure a salvaguardia della **safety** per le riunioni di maggior rilievo con numerosi partecipanti.

Detto preavviso andrà presentato tramite PEC o a mani all'Ufficio elettorale del Comune. L'Ufficio, riscontrata la disponibilità del luogo ed appostovi il timbro indicante il giorno e l'ora della presentazione, ne rilascerà copia al presentatore e provvederà all'immediato inoltrare a mezzo PEC alla Questura o alla competente Stazione Carabinieri. Il Comune, curati gli eventuali necessari coordinamenti, informerà la Questura o la competente Stazione Carabinieri circa le determinazioni assunte.

Una disciplina particolare è prevista per l'uso delle "piazze principali", che verrà esplicitata in seguito al punto **d)** del presente atto.

### **c) Orario e durata dei comizi. Intervalli**

I comizi all'aperto potranno svolgersi dalle ore 9:00 alle ore 23:30. Nell'ultima settimana di propaganda elettorale, a partire da venerdì 16 fino al 23 di settembre, l'orario è prolungato sino alle ore 24:00.

I comizi dovranno avere una durata non superiore alle due ore. Tra un comizio e l'altro, nel medesimo luogo, dovrà essere assicurato un congruo intervallo, comunque non inferiore ai 30 minuti, per consentire il normale deflusso e afflusso del pubblico.

Nei comizi all'aperto non sono ammessi contraddittori, mentre potranno svolgersi dibattiti prestabiliti e preavvisati in locali chiusi. È ammessa la predisposizione di banchetti da parte degli organizzatori del comizio per la distribuzione di materiale di propaganda nei pressi del luogo dell'incontro politico e limitatamente al tempo di svolgimento dello stesso.

### **d) Particolare disciplina per le piazze principali**

Nella "piazza principale" ciascuna forza politica non potrà tenere, nel medesimo giorno, più di un comizio. Nella settimana che precede le votazioni (dal 16 al 23 settembre), la durata



## *Prefettura di Perugia*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

massima di ciascun comizio potrà essere temperata dalle Amministrazioni Comunali con l'eventuale esigenza di consentire più comizi nello stesso giorno.

Al fine di garantire la partecipazione di tutte le forze politiche alla competizione elettorale ed evitare la preconstituzione di indebite situazioni di vantaggio, ciascuna forza politica comunicherà ai Comuni - dal lunedì al venerdì della settimana precedente - i comizi previsti per la settimana successiva, indicando l'orario prescelto. Sarà consentito lo svolgimento di comizi non comunicati entro detto lasso di tempo purché giorno ed orario prescelto sia libero da prenotazione.

Le eventuali incompatibilità tra le varie richieste (anche relativamente agli altri luoghi individuati per i comizi) saranno regolate seguendo il criterio della priorità temporale delle prenotazioni o, in caso di contestualità delle medesime, ricorrendo al sorteggio, sempre che non risulti possibile un accordo.

In ogni caso, si terrà comunque conto del principio della *par condicio* tra tutte le forze politiche.

### **e) Uso degli altoparlanti e di materiale propagandistico in occasione di riunioni di propaganda elettorale**

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici siano montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo. Le emissioni sonore dovranno rispettare i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

Gli striscioni, i cartelli e le bandiere devono essere sorretti da listarelle di legno, plastica o alluminio di dimensioni strettamente proporzionate all'oggetto sorretto, potendo diversamente considerarsi armi improprie.

### **AFFISSIONI E VOLANTINI**

Le affissioni di propaganda elettorale devono essere effettuate esclusivamente negli spazi determinati ed assegnati dalle Giunte Municipali.

I tabelloni in cui sono suddivisi gli spazi, oltre ad essere posizionati nelle località più frequentate, ripartiti in equa proporzione per tutto l'abitato e tali da consentire spazi idonei alla affissione dei manifesti di propaganda, devono essere sempre tenuti sgombri da qualsiasi struttura e/o oggetto che ne oscuri la visibilità.

In relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all'assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212. Per ottimizzare l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate si informa che, nei tabelloni, gli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale saranno affiancati da quelli delle liste



## Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via). Per motivi di uniformità nella dimensione delle plance predisposte dai Comuni, gli spazi da destinare alle affissioni, sia dei candidati uninominali che delle liste ad essi collegate, avranno un'altezza pari a 2 metri. Ferma restando la larghezza di m. 0,70 per le candidature uninominali e di un metro per le liste (si veda lo schema esemplificativo allegato al presente verbale, *Allegato n. 4*).

È posto il divieto di affiggere il materiale su spazi riservati ad altri aventi diritto e su spazi diversi da quelli appositamente predisposti, come l'affissione sugli impianti destinati all'affissione commerciale o su qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico.

È vietata la propaganda mediante scritte su muri, fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 1, L. 212/1956) ed altri luoghi che non siano gli spazi assegnati. In merito, si riportano le seguenti precisazioni a suo tempo fornite dal Ministero dell'Interno: *“è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo”*. La norma, per ovvi motivi, esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti o dei comitati elettorali.

Si precisa, che, ai sensi dell'art. 8 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, nelle bacheche poste in luogo pubblico regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, è consentita l'affissione, anche nel giorno delle elezioni, di quotidiani e periodici, con esclusione di qualsiasi altro materiale di natura propagandistica.

Fermi i divieti previsti dalla vigente normativa in relazione al lancio o getto di volantini, è consentito - previo assenso dei titolari - lasciare materiale propagandistico di modeste dimensioni (biglietti da visita, volantini, *gadget*, *etc.*) all'interno degli esercizi commerciali.

Si rammenta che il comma 3 dell'art. 15 della Legge n. 515/1993, come modificato dalla Legge n. 296/2006, dispone che le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

### **F. ALTRE FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE (vele, gazebo)**

Sono vietati i cortei, i cortei motorizzati, le fiaccolate o le parate in movimento a carattere politico.

Sono consentite le “feste di partito” a condizione che ogni forma di propaganda si svolga esclusivamente all'interno dell'area in cui si tiene la festa; in tali eventualità i Sindaci, individuati i luoghi da assegnare per riunioni e comizi di propaganda elettorale, avranno cura di evitare che dette manifestazioni interferiscano con quest'ultima.



## *Prefettura di Perugia*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

Si chiarisce che tra le forme consentite di propaganda elettorale rientra anche quella effettuata con “banchetti” o “gazebo” per la consegna di volantini, programmi di partito o altro materiale propagandistico.

Per tale forma di propaganda elettorale, si richiamano le intese convenute per i comizi elettorali, con deroga per la durata, che comunque non dovrà superare l’orario giornaliero 8:00 a.m. - 23:00 p.m. All’esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant’altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della legge n. 212/1956 e successive modificazioni. Per quanto concerne la bandiera dei partiti e movimenti politici, ai sensi della circolare n. 48/2006 del Ministero dell’Interno, è ammessa l’esposizione nei gazebo quando la stessa serve esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo e non sia riconducibile a forme di propaganda a carattere fisso.

In caso di più richieste per gli stessi giorni della stessa area, nell’impossibilità di garantire a tutti i richiedenti l’utilizzo dell’area rispettando una distanza minima tra le postazioni di almeno 50 metri, si applicheranno i criteri concordati per il coordinamento del calendario dei comizi, limitando, se necessario, il tempo di utilizzazione, da parte di ciascun partito o gruppo politico, ad un solo giorno oppure solo ad alcune ore, al fine di potere consentire parità di accesso a tutte le forze politiche interessate.

Resta salva la facoltà dei Sindaci di assumere eventuali diverse determinazioni in relazione alla specificità del territorio.

La pubblicità elettorale effettuata mediante pannelli pubblicitari mobili (*c.d. vele*) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante quale propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all’art. 23 del C.d.S. e dell’art. 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, si conviene circa la possibilità che la sosta di detti veicoli possa essere limitata ad un massimo di mezz’ora, richiamando al riguardo l’art. 157 del nuovo Codice della Strada. Qualora i mezzi siano parcheggiati, anche su aree private, i pannelli dovranno essere opportunamente oscurati.

### **G. INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)**

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi dalle ore 00:01 di sabato 24 settembre 2022 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta e indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.

\*\*\*

Si fa appello alle forze politiche al rispetto della normativa in vigore e di quanto ulteriormente



## *Prefettura di Perugia*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

convenuto dai sottoscrittori del presente accordo.

Gli intervenuti si impegnano ad osservare il presente accordo con spirito di lealtà, collaborando costruttivamente con le Amministrazioni comunali alla risoluzione di eventuali contrasti.

Resta ovviamente salva la disponibilità della Prefettura a risolvere, nell'interesse di tutti i soggetti interessati e del buon andamento della propaganda elettorale, eventuali dissidi tra gli interessati.

Il testo convenuto unitamente al foglio firma degli intervenuti ed all'elenco degli intervenuti in videoconferenza sarà pubblicato sul sito internet della Prefettura. Si conviene che le firme di presenza siano allegate al presente testo con valore di adesione allo stesso.

I rappresentanti delle forze politiche si impegnano a portare le presenti disposizioni e intese a conoscenza dei rispettivi partiti e diramazioni territoriali degli stessi, perché tutti ne possano avere contezza e vi si uniformino.

Si raccomanda, infine, il rispetto delle regole che presidono agli aspetti relativi alla sicurezza ed alla incolumità pubblica nei luoghi in cui si svolgono riunioni e comizi elettorali.

La riunione termina alle ore 17:00.